
PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A SUPPORTO DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

PROCEDURA DI GARA CIG 7639984A3C

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

PREMESSE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, denominata "**Autorità**" o "**Amministrazione**"), con la determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'1 ottobre 2018, n. 237/DAGR/2018, ha disposto di avviare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, una indagine preliminare di mercato - previa pubblicazione di un "Avviso di indagine esplorativa preliminare finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse" - finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito denominato "**Codice**") - alla eventuale e successiva procedura negoziata finalizzata all'affidamento di un servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a supporto della propria Direzione Affari Generali e Risorse.

In esito al predetto Avviso, l'Autorità - con la determinazione (provvedimento a contrarre) del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse del 17 ottobre 2018, n. 256/DAGR/2018 - ha disposto l'avvio della suddetta procedura di gara negoziata avente CIG 7639984A3C.

La procedura di gara si svolgerà nel rispetto delle disposizioni contenute nel documento denominato Disciplinare di gara e relativi allegati.

Nel seguito del presente documento per **Broker** si intende il soggetto aggiudicatario della procedura negoziata; per **Broker uscente** si intende l'attuale broker dell'Autorità.

Il presente documento, denominato "Capitolato amministrativo", ha lo scopo di delineare la futura disciplina contrattuale alla base del rapporto contrattuale che si instaurerà tra l'Autorità e il Broker e si intende, ad ogni fine, integrato dalle specifiche norme e disposizioni contenute nel Capitolato tecnico e/o altre specifiche norme, condizioni e modalità eventualmente derivanti dagli atti di gara presentati dal Broker, se accettati dall'Autorità.

Le modalità di svolgimento del servizio oggetto dell'appalto sono dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico a cui si rimanda completamente per la definizione degli obiettivi relativi al servizio in oggetto, in quantità, qualità e livelli di servizio richiesti, in quanto documento sostanziale sia della procedura di gara che dello stipulando contratto di appalto.

La descrizione delle caratteristiche e della funzionalità del servizio in oggetto, in ogni suo elemento materiale ed immateriale, riportata nel Capitolato tecnico, rappresenta un minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e non costituisce in alcun modo un limite delle stesse prestazioni, essendo il Broker tenuto ad eseguire ogni intervento, anche se non indicato e descritto esplicitamente, comunque necessario per assicurare il migliore risultato del servizio richiesto anche in funzione della propria proposta tecnica presentata in sede di gara.

I seguenti documenti costituiranno parte integrante e sostanziale del futuro contratto: Capitolato amministrativo, Capitolato tecnico, Offerta qualitativa ed economica presentate dal Broker in sede di gara.

ART. 1 - OGGETTO, FORMA E IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto generale del servizio l'espletamento delle attività concernenti il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore dell'Autorità nonché le attività di supporto tecnico ed informativo a sostegno della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità.

Le modalità di svolgimento del servizio oggetto dell'appalto sono dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico a cui si rimanda completamente per la definizione degli obiettivi relativi al servizio in oggetto, in quantità, qualità e livelli di servizio richiesti, in quanto documento sostanziale sia della procedura di gara che dello stipulando contratto di appalto.

Tutte le tipologie di attività richieste indicate nel Capitolato tecnico sono da intendersi come puramente indicative e non vincolanti per l'Autorità.

In adempimento a quanto disposto dall'articolo 32, comma 14, del Codice, il contratto - a pena di nullità - verrà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica (firma digitale), secondo lo schema generale di cui al presente documento, appositamente integrato con l'offerta qualitativa ed economica presentata dal Broker in sede di gara.

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti nel Capitolato tecnico integrabile dalle previsioni riportate nell'offerta qualitativa ed economica presentata in sede di gara dal Broker.

Di comune accordo, ovvero per intervenute disposizioni legislative, le parti potranno in ogni momento apportare - nelle forme di legge previste - alla disciplina del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari per garantire un più efficace funzionamento del servizio stesso.

L'Autorità autorizzerà il Broker a trattare, in nome e per conto dell'Amministrazione, con i soggetti attualmente titolari delle coperture assicurative in essere, nonché quelle di futura attivazione.

Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome e per conto dell'Autorità, ferma restando l'esclusiva dell'Autorità medesima in ordine alla decisione finale. Si precisa che il contratto non ha un'onerosità diretta per l'Amministrazione considerato che l'intera e totale remunerazione del servizio sarà parte del premio assicurativo.

Precisamente l'attività prestata dal Broker viene remunerata, in via esclusiva e senza ulteriore e diverso titolo di compenso, con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti effettivamente attivati dall'Autorità e conclusi per il tramite del Broker (c.d. "*clausola di brokeraggio*"). Per i contratti di assicurazione attualmente in essere e in corso di attivazione si rimanda alla specifica disciplina di cui al successivo art. 4.

A tale scopo il Broker dovrà rilasciare, prima della stipula del contratto, apposita dichiarazione d'onore in merito alla correttezza nei rapporti con le compagnie assicuratrici, a tutela degli interessi dell'Amministrazione, dalla quale risulti che l'attività di mediazione e assistenza assicurativa verrà realizzata secondo le regole deontologiche e con piena professionalità, con l'obiettivo di garantire all'Autorità le migliori condizioni contrattuali (*polizze*) di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati.

Ai soli fini della determinazione degli elementi strettamente connessi all'entità dell'importo contrattuale (quali ad esempio cauzione provvisoria e/o definitiva, procedura applicabile, assegnazione del CIG della gara), **il complessivo valore economico dell'appalto è stimato - in via puramente presuntiva e senza nessun obbligo di spesa da parte dell'Amministrazione - in 132.363,00 euro (oneri fiscali esclusi) per tutta la durata biennale del contratto compreso l'opzione annuale di prosecuzione e l'eventuale proroga annuale, di cui al successivo art. 2.**

In tal senso si precisa ulteriormente che il suddetto importo massimo, stimato in via puramente presuntiva, è stato determinato sia sulla base delle condizioni economiche di cui ai contratti assicurativi in essere ed in corso di selezione, che in funzione di nuove ed eventuali ulteriori esigenze di coperture assicurative che l'Amministrazione intenderà attivare nel corso dell'intero periodo contrattuale ed al momento non prevedibili.

Nessuna provvigione né alcun'altra tipologia di compenso spetta al Broker nel caso in cui l'Autorità ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione dallo stesso proposta o le relative gare, avviate dall'Amministrazione, non abbiano buon esito.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO.

La durata del contratto è stabilita in 24 (ventiquattro) mesi a far data dal 30 gennaio 2019, ovvero altra data in funzione dell'effettiva data di aggiudicazione della procedura di gara negoziata.

I primi complessivi 3 (tre) mesi di esecuzione del contratto saranno considerati periodo di prova al fine di consentire all'Autorità una valutazione ampia e complessiva relativa alle modalità di realizzazione del servizio.

Durante tale periodo l'Autorità potrà, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della facoltà di prorogare il termine del periodo di prova di ulteriori 3 (tre) mesi e richiedere all'Appaltatore modifiche e/o integrazioni alle modalità di gestione tecnica e/o organizzativa del servizio ove le medesime dovessero non essere soddisfacenti rispetto alle esigenze dell'Autorità stessa.

In caso di mancato adeguamento alle richieste dell'Amministrazione di cui al precedente paragrafo, l'Autorità potrà procedere ad esercitare il diritto di recesso mediante semplice preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, che verrà comunicato all'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata a.r., con facoltà dell'Autorità di procedere all'esecuzione in danno nei confronti dell'Appaltatore stesso.

In tal caso l'Autorità procederà, nelle more della predisposizione e conseguente affidamento di una nuova procedura di gara, all'affidamento del servizio secondo termini e modalità di cui all'art. 110, commi 1 e 2 del Codice.

Nell'eventualità dell'esercizio del diritto di recesso di cui sopra, all'Appaltatore - che comunque ha l'obbligo di continuare a prestare il servizio fino alla effettiva data di conclusione del rapporto contrattuale - spetterà il solo corrispettivo dei servizi effettivamente resi sino alla data di efficacia del recesso. Sarà escluso ogni altro rimborso e indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione.

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Codice, l'Autorità si riserva - di norma entro l'ultimo trimestre del periodo contrattuale - la facoltà di richiedere la prosecuzione del servizio per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. In tal caso nel nuovo contratto (denominato Contratto di prosecuzione) che si andrà a stipulare, si terrà conto delle condizioni tecniche

ed economiche contenute in quello in scadenza, nonché delle eventuali migliori condizioni che l'Autorità intenderà richiedere in sede di negoziazione.

In tal senso si precisa che l'importo massimo del valore del contratto pubblico tiene anche conto - ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice - del valore economico dell'eventuale periodo di prosecuzione.

ART. 3 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni modifica o variante alle prestazioni oggetto del contratto - che si dovessero rendere necessarie anche a seguito di precise disposizioni legislative, e/o regolamentari, che dovessero coinvolgere l'Autorità, nonché in relazione a proprie e motivate esigenze organizzative - si intende disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 106 del Codice per quanto applicabile all'appalto in oggetto.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, avente carattere di non prevedibilità al momento della stipulazione del contratto, l'Autorità può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, secondo termini e modalità di cui all'art. 107 del Codice.

Il Broker non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Autorità.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Broker costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Autorità si riserva la facoltà di procedere nei confronti del Broker per tutti gli oneri conseguenti e derivanti sia dalle conseguenze della sospensione che dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Autorità e conseguenti a quelli derivanti da un nuovo ed eventuale rapporto contrattuale con altri operatori economici.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, avente carattere di non prevedibilità al momento della stipulazione del contratto, l'Autorità (per il tramite del RUP e/o del Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al successivo art. 4) può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, secondo termini e modalità di cui all'art. 107 del Codice.

ART. 4 - PASSAGGIO DI PORTAFOGLIO

Valgono le regole di cui all'articolo "Passaggi di Portafoglio" dello Statuto 2010 dell'Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni.

Nel corso del periodo assicurativo delle coperture assicurative indicate nel Capitolato tecnico, in esito all'aggiudicazione della procedura di gara negoziata CIG 7639984A3C, sarà cura dell'Autorità comunicare a tutti i soggetti, con i quali la medesima Amministrazione ha stipulato o stipulerà le coperture assicurative/sanitarie, la provvigione del Broker nei termini che risulteranno dalla medesima procedura di gara negoziata.

ART. 5 - ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO INIZIO E FINE SERVIZIO

Al Broker è richiesto, all'attivazione del contratto, l'esecuzione di un periodo di affiancamento e coordinamento, di durata complessiva stimabile in 10 giorni, con il Broker uscente, per tutti gli atti conseguenti a garantire l'esecutività del servizio stesso e la continuità degli attuali contratti di assicurazione dell'Amministrazione in essere.

Analogo periodo di affiancamento dovrà essere garantito ed assicurato dal Broker, al termine del contratto, con l'eventuale nuovo soggetto selezionato con idonea procedura di gara.

Resta in capo al Broker ricercare, in fase di subentro e affiancamento con il Broker uscente, tutta la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno dell'Amministrazione di mettere a disposizione i testi delle polizze in corso ed i dati necessari, se già disponibili.

ART. 6 - RAPPORTI CONTRATTUALI

Fermo il ruolo di direzione e coordinamento assunto dal Responsabile Unico del Procedimento, le indicazioni tecniche, nonché le comunicazioni di carattere amministrativo, inerenti l'espletamento delle attività contrattualmente previste, saranno impartite dall'Autorità per il tramite del proprio "Direttore dell'esecuzione del contratto" (nel seguito, per brevità, denominato "DEC") designato nella persona della dott.ssa Annalise Colombo della Direzione Affari generali e Risorse dell'Autorità.

Detto soggetto avrà, fermi i compiti come stabiliti nel Manuale del DEC vigente in Autorità laddove applicabili, il compito di predisporre - in accordo con il Broker - il verbale di inizio delle attività, procedere all'attivazione dei servizi

richiesti nel contratto, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Autorità, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini dell'Autorità e predisporre i relativi verbali finalizzati al pagamento delle prestazioni oggetto del servizio.

Il DEC potrà a sua volta nominare degli assistenti i cui nominativi saranno comunicati al Broker mediante apposita comunicazione.

Per l'espletamento del servizio, il Broker dovrà avvalersi di una organizzazione, caratterizzata dalle figure professionali individuate dal medesimo Broker nella propria offerta qualitativa, tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'Amministrazione, nonché un elevato livello di prestazione professionale, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere durante il periodo di affidamento dell'incarico, ivi compreso eventuali attività di supporto richieste dall'Amministrazione presso la propria sede di Milano.

Il Broker dovrà altresì fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Autorità possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale, pena l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite, denominato "*Service Manager*" costantemente reperibile, il cui nominativo dovrà essere comunicato preventivamente alla stipula del contratto di appalto al fine di inserire detto nominativo nel medesimo contratto.

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere, per giustificati motivi, la sostituzione del *Service Manager* e l'Appaltatore si impegna alla sostituzione richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui al Capitolato amministrativo.

È compito del *Service Manager*, in accordo con il DEC e/o a seguito di sua apposita segnalazione,:

- *rilevare e gestire le problematiche relative all'erogazione dei servizi;*
- *gestire le pianificazioni delle attività straordinarie qualora richieste;*
- *organizzare efficacemente le risorse a sua disposizione;*
- *verificare con l'Autorità la qualità del servizio e la sua conformità ai livelli di servizio proposti;*
- *suggerire interventi migliorativi per lo svolgimento del servizio di cui al Capitolato tecnico, organizzando degli incontri diretti nei quali valutare le ipotesi e i percorsi di miglioramento, anche a livello tecnologico, sulla base delle indicazioni raccolte sia da personale del fornitore che da segnalazioni dell'Autorità;*
- *produrre e sottoporre con cadenza periodica la reportistica necessaria all'Autorità per la valutazione del servizio.*

Il *Service Manager*, secondo le esigenze e degli accordi con l'Autorità, potrà operare sia da remoto che con visite presso l'Autorità, senza che per ciò sia riconosciuto un corrispettivo specifico; i costi relativi al *Service Manager* sono da considerarsi inclusi nell'offerta presentata dal Broker in sede di gara.

ART. 7 - OBBLIGHI DELLE PARTI

Al Broker è fatto obbligo di riferire tempestivamente alla Prefettura, informando contestualmente il Segretario Generale, il Direttore ed il Vice Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità, di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e/o ogni altro soggetto, anche subappaltatori, che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento della procedura di gara o la regolare e corretta esecuzione del contratto, ovvero comunque per qualunque altra finalità non lecita.

Il Broker, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, ovvero propri lavoratori impiegati con qualunque forma di contratti di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste da specifiche disposizioni legislative in materia. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del citato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola il Broker anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

Il Broker è altresì tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

Il Broker è altresì obbligato a:

- comunicare il nominativo del proprio Service Manager che avrà il compito di raccordarsi con il DEC dell'Autorità preposto al monitoraggio di garanzia della funzionalità e dell'efficienza del servizio reso ed al quale sarà possibile rivolgere qualsiasi richiesta attinente gli aspetti operativi ed organizzativi riferiti al servizio in oggetto;
- attenersi all'osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni di leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, alle previdenze varie, ed a ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di erogazione del servizio per la tutela dei lavoratori;
- assumere a completo carico la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto. In considerazione del completo esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi dell'Autorità e dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e manlevando totalmente l'Autorità ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all'esito dei predetti giudizi;
- si impegna a presentare la polizza assicurativa per responsabilità civile professionale derivante dall'attività di intermediazione, di cui agli artt. 110 e 112, comma 3 del D.Lgs. 209/2005, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali, con massimale pari o superiore a 2.500.000,00 euro;
- non può sottoscrivere documenti che impegnino in alcun modo l'Autorità senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Autorità;
- non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Autorità. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Broker costituisce inadempimento contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Autorità procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Broker per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale eventualmente sostenuti dall'Autorità e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare, modificare o integrare all'Autorità ed è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa all'Amministrazione.

Il Broker risponde dei danni causati nell'espletamento del servizio di cui al presente documento ed al Capitolato tecnico anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

L'Autorità riconosce in tale sede di essere obbligata a:

- non stipulare o variare alcuna polizza senza l'assistenza e l'intermediazione del Broker;
- inserire in ciascun Capitolato di gara la provvigione da remunerare al Broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione;
- comunicare alle compagnie di assicurazione, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'Amministrazione.

ART. 8 - REVISIONE PREZZI

Non è prevista nessuna forma di revisione della percentuale di provvigione del Broker offerta in sede di gara.

ART. 9 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Autorità si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà, senza possibilità per il Broker di sollevare alcun tipo di eccezioni, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del Broker di tutte le disposizioni contenute nel contratto, nonché di svolgere (o direttamente o indirettamente) qualunque controllo di rispondenza e qualità di quanto richiesto al Broker stesso.

Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo dovesse risultare che il servizio non è conforme al contratto, per cause

imputabili al Broker, quest'ultimo dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le difformità rilevate. Nei casi di particolare e grave recidiva, si procederà alla contestazione e all'applicazione delle penali previste nel presente documento.

L'Autorità comunicherà al Broker le eventuali inesattezze e/o inadempienze rilevate nel corso del periodo contrattuale entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al loro riscontro effettivo. L'Autorità, quindi, provvederà a contattare il Broker per la risoluzione delle anomalie ed eventualmente formalizzando per iscritto, entro il predetto termine, quanto rilevato con la descrizione delle inesattezze e/o inadempienze riscontrate.

Il Broker sarà tenuto a risolvere tempestivamente l'inesattezza e/o inadempimento senza alcuna spesa aggiuntiva a carico dell'Autorità. Laddove, in esito all'intervento del Broker si dovessero riscontrare ulteriori inesattezze/inadempienze, tale fatto, considerato inadempimento contrattuale, costituirà presupposto del potere dell'Autorità di applicazione delle penali di cui al successivo art. 12, fermo restando quanto previsto al successivo art. 14 in materia di recesso e risoluzione del contratto.

Le risultanze delle verifiche e dei controlli non liberano il Broker dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto.

ART. 10 – PAGAMENTI

L'attività di brokeraggio assicurativo oggetto del presente contratto, per sua stessa natura, secondo la disciplina del D.Lgs. 209/2005, non comporta oneri diretti a carico dell'Autorità, contraente, bensì viene remunerata indirettamente a carico delle compagnie di assicurazione, applicando le percentuali di provvigioni, come risultanti dall'offerta economica presentata dal Broker in sede di gara, sui premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati nel periodo di durata dell'incarico.

Il Broker dovrà trasmettere all'Autorità i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 30 (trenta) giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze.

L'Autorità provvederà al pagamento del premio dovuto alla compagnia assicurativa esclusivamente per il tramite del Broker, pertanto il versamento del premio al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso da parte dell'Autorità alla compagnia di assicurazione.

Il Broker provvederà, in nome e per conto dell'Autorità, a versare il corrispettivo alle compagnie di assicurazione, trattenendo le commissioni di provvigione, così come determinate in sede di gara a seguito dei ribassi offerti, di propria spettanza.

Il Broker, contestualmente ai versamenti emessi a favore delle compagnie di assicurazione, si impegna a rilasciare all'Autorità le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle medesime compagnie, debitamente quietanzate, e che dovranno riportare il codice di riferimento al contratto (che verrà riportato nel contratto) ed il seguente codice identificativo della presente procedura gara: **CIG 7639984A3C**, oltre al codice identificativo della gara attinente alla stipula dei contratti di assicurazione.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alle compagnie di assicurazione entro i termini stabiliti nelle polizze assicurative, e comunque entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla relativa riscossione, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Con esclusivo riferimento alle coperture sanitarie si precisa che i pagamenti verranno effettuati direttamente alla cassa sanitaria da parte dell'Autorità. In tal senso si precisa che la stipulanda convenzione prevede espressamente la seguente condizione: *“La Cassa di assistenza riconosce che la provvigione del broker (**attuale e futuro**) è a proprio carico. La provvigione a favore dell'attuale Broker è nella misura dell'1% (unoperceto) del contributo imponibile”*.

Pertanto l'Autorità comunicherà al Broker l'avvenuto pagamento dei contributi alla cassa di assistenza, sarà quindi compito del Broker richiedere alla medesima Cassa la propria provvigione in applicazione della percentuale offerta in sede di gara.

Tutti i pagamenti saranno disposti al riscontro ed alla verifica della regolarità del servizio prestato a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Autorità.

ART. 11 - GARANZIE

Il Broker prima della sottoscrizione del contratto deve costituire la garanzia definitiva secondo termini a modalità riportate all'art. 20 del Disciplinare di gara.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del Codice, la garanzia fideiussoria potrà essere svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini ed entità, sarà automatico, senza necessità di benestare dell'Autorità con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Broker, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Lo svincolo del restante 20% sarà autorizzato con apposito atto dell'Autorità alla scadenza del contratto, in assenza di controversie.

Si ribadisce che il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte del Broker, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità del servizio reso e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi

L'Autorità in ogni caso potrà trattenere sull'ammontare della cauzione definitiva tutti i crediti vantati nei confronti del Broker ivi comprese le eventuali penali, **pertanto la garanzia definitiva dovrà contenere un'apposita clausola di ammissibilità di tale previsione.**

Il Broker è obbligato, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione, a reintegrare la cauzione definitiva qualora l'Amministrazione, in mancanza di corrispettivi non ancora pagati, porti in detrazione le eventuali penali o altri crediti dalla cauzione.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienze del Broker, l'Autorità tratterà, a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito cauzionale.

ART. 12 - RILIEVI, PENALI E AZIONI CORRETTIVE

I rilievi sono contestazioni d'inadempienza e/o avvertimenti formulati per iscritto da parte dell'Autorità, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel contratto e nella documentazione contrattuale in esso citata.

Esse consistono in comunicazioni formali al Broker che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici del servizio e, se reiterate e accumulate, possono dar adito a penali, secondo quanto nel seguito determinato.

I rilievi, di norma, vengono formulati dall'Autorità tramite il proprio DEC mediante apposita comunicazione ufficiale.

In presenza di rilievi e contestazioni il Broker è obbligato, con oneri ad esclusivo proprio carico, ad attivarsi immediatamente per l'immediata risoluzione della problematica oggetto del rilievo tenendo, comunque, indenne l'Autorità da qualsiasi danno o disservizio eventualmente causato, nonché dovrà mettere in atto ogni adeguata azione correttiva (come previsto dal Piano della Qualità o in generale dal proprio Sistema di gestione della qualità) al fine di evitare il ripetersi dell'azione contestata nel corso del periodo contrattuale, da sottoporre all'Autorità per visione e approvazione.

L'Autorità, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di applicare penali in ogni caso di verificata violazione delle disposizioni contrattualmente stabilite, restando ferma la facoltà per l'Autorità, in funzione dell'inadempienza riscontrata, di recedere dal contratto, di valutare eventuali azioni di rivalsa nei confronti dell'Affidatario in presenza di ulteriori danni attribuibili al medesimo.

Per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non conforme alle condizioni contrattuali (ivi compreso i documenti richiamati nel contratto, anche con riferimento all'offerta qualitativa presentata dal Broker in sede di gara), nonché in caso di ritardo nella consegna pubblicazioni richieste nell'ambito del servizio, l'Autorità, a proprio insindacabile giudizio e fatte salve eventuali azioni di rivalsa in presenza di ulteriori danni attribuibili al Broker, si riserva la facoltà di comminare penali di valore economico variabile nei termini seguenti:

- (i) per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non conforme alle condizioni contrattuali viene stabilito che l'ammontare della penale potrà variare da un minimo di **100,00 (cento/00) euro ad un massimo di 1.000,00 (mille/00) euro** da determinarsi in ragione della gravità delle inadempienze riscontrate;
- (ii) con riferimento ai casi di ritardo nella consegna di quanto richiesto dall'Autorità nell'ambito del servizio si stabilisce che per ritardi sulla consegna uguali o inferiori a 4 (quattro) giorni lavorativi rispetto alla data di consegna proposta verrà applicata una penale stabilita in 50,00 euro per ogni giorno di ritardo.

Qualora il ritardo superi i 4 (quattro) giorni lavorativi rispetto alla data di consegna proposta verrà applicata una penale stabilita in 70,00 euro per ogni giorno di ritardo.

L'Autorità, per reiterati ritardi o per singoli ritardi superiori a otto giorni lavorativi rispetto al termine offerto, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, previo adeguato preavviso al Broker.

Resta comunque salva la facoltà per l'Autorità, in funzione dell'inadempienza riscontrata, di recedere dal contratto e di valutare eventuali azioni di rivalsa nei confronti del Broker in presenza di ulteriori danni attribuibili al medesimo.

Il Broker prende atto e, mediante la partecipazione alla procedura di gara accetta implicitamente, che l'Autorità si riserva di:

- a) applicare le penali di cui al presente articolo anche durante la prima fase di prova del contratto;
- b) applicare le penali qualora siano stati formalmente comunicati n. 2 rilievi, come definiti in precedenza. Successivamente al secondo rilievo, con conseguente applicazione della prima penale, le successive penali verranno comminate per ogni singolo rilievo ulteriormente formalizzato;
- c) applicare le penali anche senza la formalizzazione preventiva dei rilievi, in ragione della gravità dell'inadempienza riscontrata e delle sue conseguenze sulle attività dell'Autorità;
- d) richiedere l'ammontare di eventuali oneri sostenuti dall'Autorità a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Broker;
- e) prevedere - nella versione del contratto che si andrà a stipulare ovvero mediante integrazione in corso di esecuzione - diverse percentuali di penali conseguenti all'offerta qualitativa formulata dall'Appaltatore in sede di gara, nonché per particolari esigenze che potranno verificarsi nel corso del periodo di validità contrattuale, ma ritenute significative dall'Autorità ai fini della funzionalità tecnica ed organizzativa del servizio per le proprie esigenze;
- f) richiedere il maggior danno, sulla base del disposto di cui all'articolo 1382 del cod. civ., nonché la risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

L'Autorità tratterà sull'ammontare della cauzione definitiva tutti i crediti vantati nei confronti del Broker derivanti dall'applicazione di penali, accertata e disposta, pertanto la garanzia definitiva dovrà contenere un'apposita clausola di ammissibilità di tale previsione.

Il Broker è obbligato, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione, a reintegrare la cauzione definitiva qualora l'Amministrazione porti in detrazione le eventuali penali o altri crediti dalla cauzione.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Broker raggiunga, o superi, il 10% del corrispettivo globale del contratto, l'Autorità si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere il contratto con le modalità in esso previste, oltre al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

In ogni caso, la comminazione effettiva di n. 3 penali, a qualunque titolo disposte, nel corso del periodo contrattuale da diritto all'Autorità di avvalersi della facoltà di procedere alla risoluzione del contratto a tutti gli effetti con le modalità in esso previste, oltre al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

Ai fini dell'applicazione delle penali, l'Autorità provvederà, in forma scritta (con trasmissione a mezzo PEC) a contestare al Broker le inadempienze riscontrate.

Il Broker dovrà, in ogni caso, far pervenire (nelle forme di cui sopra) all'Autorità le proprie deduzioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa.

Qualora, a giudizio dell'Autorità, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.

Ogni servizio non effettuato non sarà comunque pagato ed in ogni caso l'Autorità si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell'Appaltatore rivalendosi sulle fatture emesse dal Broker. Le penali saranno applicate mediante accertamento di entrata e successiva emissione di reversale all'atto del pagamento delle fatture emesse.

Qualora, a conclusione dell'intero procedimento, il Broker non esegua la prestazione richiesta o continui ad eseguirla in modo non conforme a quanto contrattualmente previsto, l'Autorità procederà alla diffida assegnando un congruo termine per adempiere, scaduto il quale l'Autorità si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Il Broker non potrà avvalersi del richiamo a cause di forza maggiore e/o altra causa indipendente dalla propria volontà al fine di evitare l'applicazione delle penali, né le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, laddove non abbia provveduto a denunciare dette circostanze all'Autorità nei termini di cui al successivo art. 19.

In ogni caso, il Broker non potrà addurre l'indisponibilità di personale, mezzi e attrezzature, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà al fine di evitare l'applicazione delle penali previste contrattualmente, in assenza di dimostrazione dell'inevitabilità del proprio inadempimento, rappresentata secondo le modalità del precedente paragrafo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Broker dall'esecuzione della prestazione oggetto dell'obbligazione, rimasta inadempita, che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà dell'Autorità di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

Qualora il Broker non provveda, nei termini prescritti, a sanare le inadempienze contestate, l'Autorità si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ.

ART. 13 - SICUREZZA E RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

Nell'esecuzione del contratto, il Broker è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, ambientale, di prevenzione degli infortuni e d'igiene e sicurezza del lavoro, al fine di tutelare l'incolumità e la salute del personale proprio e di quello dell'Autorità. Deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ai terzi presenti sui luoghi in cui vengono eseguite le prestazioni, tutte le norme anzidette e deve adottare tutte le misure necessarie ed opportune al fine di garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Il Broker risponde del fatto dei propri dipendenti (a qualunque titolo prestino la propria opera), a norma dell'art. 2049 del codice civile.

E' a carico del Broker la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.

In considerazione del completo esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi dell'Autorità e dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, il Broker, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e manlevando totalmente l'Autorità ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all'esito dei predetti giudizi.

ART. 14 - CONDIZIONI DI RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Data la particolare natura fiduciaria del rapporto contrattuale che si riflette sui servizi oggetto dell'appalto e fermi i casi di recesso previsti dalla normativa vigente, l'Autorità si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 Codice Civile, previo preavviso al Broker da formalizzare entro due mesi dalla scadenza stessa e fatte salve le prestazioni già eventualmente perfezionate.

Il recesso dal contratto viene dichiarato con provvedimento amministrativo. L'emissione del provvedimento amministrativo verrà notificato al Broker mediante apposita comunicazione inviata tramite PEC almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della decorrenza della effettiva data del recesso stesso.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 c.c., la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005 (*Codice delle assicurazioni private*).

In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del c.c.

In caso di risoluzione, al Broker saranno addebitati gli eventuali oneri derivanti da azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

Fatti salvi tutti i casi di risoluzione espressamente indicati nel presente documento, nonché quelli espressamente stabiliti dal Codice ed in particolare dall'art. 108, il contratto è, altresì, risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa contestazione degli addebiti da parte dell'Autorità, qualora avvenga una delle altre situazioni di seguito elencate:

- a) nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;

- b) impiego di personale non regolarmente assunto (nelle forme previste dalla vigente normativa in materia) e/o impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Appaltatore non provveda all'immediata regolarizzazione;
- c) violazione dell'obbligo del Broker di informare immediatamente i soggetti di cui al precedente art. 7 di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- d) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, e/o qualora anche una sola delle dichiarazioni rilasciate dal Broker in sede di gara risultasse non veritiera in fase di verifica durante l'esecuzione del contratto;
- e) arbitrario abbandono o sospensione di tutto o parte del servizio oggetto del contratto da parte del Broker, per motivi non dovuti a cause di forza maggiore;
- f) avvio a carico del Broker delle procedure di fallimento o di concordato preventivo di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento dei beni;
- g) subappalto dei servizi;
- h) mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 30 giorni nel caso in cui l'Autorità provveda all'escussione anche parziale della stessa;
- i) revoca delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio;
- j) malafede, frode o negligenza nell'esecuzione del servizio, che determinano il venir meno del rapporto fiduciario con l'Amministrazione;
- k) in caso di azione giudiziaria esercitata da terzi contro l'Amministrazione, per cause determinate da responsabilità del Broker.

ART. 15 - SUBAPPALTO

Tenuto conto della natura della prestazione oggetto della presente procedura di gara anche con riferimento al carattere fiduciario della prestazione richiesta al Broker, non è ammesso il subappalto.

E' vietato subappaltare o cedere, in tutto o in parte l'esecuzione del contratto.

ART. 16 - CESSIONE DEI CREDITI

Ai fini dell'opponibilità all'Autorità delle cessioni di crediti derivanti dal contratto, queste devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla medesima Autorità.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le suddette cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'Appaltatore cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Autorità può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al Broker cedente in base al contratto con il medesimo stipulato. Si applicano alle cessioni di crediti derivanti dal contratto a valle della presente procedura, le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

ART. 17 - RISERVATEZZA

Il Broker (ivi compresi i propri prestatori di lavoro impiegati nel servizio a qualunque titolo legittimo) ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui venga in possesso o a conoscenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le predette informazioni riservate dovranno essere utilizzate unicamente allo scopo dell'effettuazione delle attività oggetto del servizio, avendo riguardo di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi. A richiesta di questa Autorità, al termine dell'esecuzione del contratto, il Broker si impegna a restituire all'Amministrazione ogni documentazione, parere, commento o analisi ricevuta a supporto dell'esecuzione del

servizio. Il Broker si impegna, inoltre, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato.

La validità dell'impegno del Broker alla riservatezza delle informazioni acquisite nel corso del contratto si protrarrà anche dopo l'ultimazione delle attività.

La violazione del disposto dei commi precedenti, comporterà la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Autorità, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 18 - SUBENTRO

Il subentro di un nuovo contraente in sostituzione del Broker è ammesso - pena la risoluzione del contratto - esclusivamente secondo termini e modalità di cui all'art 106, comma 1, lettera d), del Codice.

In particolare al Broker può succedere - per cause di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza - un altro operatore economico purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa inerente l'affidamento di contratti pubblici.

Il soggetto subentrante deve, comunque, soddisfare (e dimostrare) tutti i requisiti ed i criteri di selezione previsti negli atti della gara.

Ad ogni buon conto si applicano le norme stabilite nel Codice.

ART. 19 - CASI DI FORZA MAGGIORE - SCIOPERI E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

Il Broker dovrà immediatamente notificare all'Autorità, col più celere mezzo di comunicazione, l'inizio e la cessazione di qualunque fatto o avvenimento, giudicato evento di forza maggiore, da cui possa derivare ritardo o altro pregiudizio nell'adempimento del contratto, ponendo in essere, comunque, ogni azione atta a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso.

Si considerano cause di forza maggiore gli eventi imprevedibili ed eccezionali che il Broker non sia riuscito ad evitare nonostante l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla diligenza richiesta a un soggetto professionale di pari livello.

Non potranno in ogni caso essere considerati eventi imprevedibili ed eccezionali fatti ed eventi comunque imputabili alla sfera di azione e di controllo del Broker, perché sotto la sua sfera d'azione e/o controllo (ad es. sciopero dei propri dipendenti).

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'Amministrazione provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalla cauzione o corrisposti direttamente dal Broker.

Il Broker è comunque tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione, nonché a garantire un servizio, pur minimo, di emergenza.

ART. 20 - TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI - ADEMPIMENTI IN TEMA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA

Nell'esecuzione del servizio il Broker è tenuto ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. vigente nel corso dell'appalto, nonché di eventuali accordi integrativi territoriali vigenti nel luogo in cui si svolge il servizio, ovvero non al di sotto di minimi tabellari previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, come pure ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortunio, malattia, ecc.) provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale.

Il Broker è impegnato al pieno rispetto ed all'osservanza delle norme e prescrizioni contenute, oltre che nel C.C.N.L. vigente per la categoria, anche nelle leggi e nei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

In tal senso il Broker, e con esso ogni concorrente partecipante alla procedura di gara, mediante la propria dichiarazione di offerta attesteranno che l'applicazione della propria offerta economica presentata in sede di gara non determinerà costi i cui valori si pongono al di sotto dei livelli minimali stabiliti dai C.C.N.L. applicabili, ovvero di non avvalersi di prestazioni professionali e/o lavorative di un lavoratore senza riconoscere a questi alcuna copertura previdenziale, di garanzia, e di tutela previste dalla legge, e senza pagare le imposte previste dalla legge.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Autorità ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dal Broker. Tutto il personale assunto e adibito al servizio appaltato è sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità del Broker il quale è obbligato al rispetto della normativa applicabile con riferimento alle eventuali diverse tipologie contrattuali applicate.

Il Broker si obbliga, altresì, all'adempimento di tutti gli obblighi e di tutti gli oneri concernenti le assicurazioni generali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Di conseguenza il Broker si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri, a sollevare l'Autorità da ogni e qualsiasi responsabilità assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Il Broker dovrà osservare nei riguardi del proprio personale tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza, assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il Broker dovrà esibire, a richiesta dell'Autorità, il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

In adempimento a quanto disposto dall'articolo 32, comma 14, del Codice, il contratto - a pena di nullità - verrà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica (firma digitale), secondo lo schema generale di cui al presente documento, appositamente integrato con il Capitolato tecnico e con l'offerta qualitativa ed economica presentata dal Broker in sede di gara.

Il Broker è tenuto al versamento delle spese precisate dall'Amministrazione per l'eventuale registrazione del contratto, per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché per quelle di bollo dovute secondo le leggi in vigore.

Il versamento, se richiesto, deve essere effettuato entro cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione, o della stipula del contratto. Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.

In caso di mancato versamento, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dal deposito provvisorio ovvero in sede di pagamento delle relative fatture e ne versa l'ammontare al competente capitolo di entrata.

ART. 22 - PERSONALE DEL BROKER

Il Broker, sotto la propria responsabilità, attesta con la sottoscrizione del contratto che nessuna persona esplicitamente attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell'attività del Broker medesimo, è dipendente dell'Autorità anche se in posizione di aspettativa.

Il Broker prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia dell'Autorità senza riconoscimento alcuno per le eventuali prestazioni fornite od attività già svolte e salva la facoltà dell'Autorità di richiedere i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.

Tutto il personale del Broker sarà tenuto ad osservare un comportamento consono con i costumi dell'Autorità.

ART. 23 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'esecuzione del servizio *de quo* è subordinata al pieno ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente appalto.

In particolare, nei confronti del legale rappresentante e dei componenti degli organi sociali del Broker, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano l'applicazione di misure di prevenzione, di divieti, di sospensioni o di decadenze, di cui alla legislazione antimafia, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del servizio, la permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l'affidamento delle prestazioni previste dal contratto.

Il Broker si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:

- ✓ eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi, successivamente alla stipulazione del contratto, nei riguardi del proprio rappresentante legale, nonché dei componenti dei suoi organi sociali;
- ✓ ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e nella composizione degli organi sociali;
- ✓ ogni variazione della composizione societaria.

Il Broker prende atto che, ove nel corso dell'esecuzione del contratto, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati, ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l'affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Autorità a richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 25 - RINVIO

Per quanto non specificamente previsto nel presente documento si fa rinvio, per quanto applicabili all'oggetto del contratto, a qualunque altra norma (legislativa o regolamentare) che interessa le attività oggetto dell'appalto.